

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO OTTOBRE 2022

A cura di: AM.SA s.r.l - Via Malherbes n. 14 - 11100 AOSTA

e-mail: [info@am-sa.it](mailto:info@am-sa.it) sito: [www.am-sa.it](http://www.am-sa.it)

### Normativa in materia di carattere ambientale

**Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33**  
*«Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»*  
**[Ambiente]**

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce all'articolo 18 che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere e ex-post.

Al fine di assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi ad assicurare il rispetto del principio DNSH, è stato previsto un aggiornamento della Guida Operativa (emanata con la circolare n. 32 della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.

Le principali novità della Guida Operativa aggiornata attengono alla revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento:

- al recepimento di integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l'attuazione delle misure;
- all'inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
- all'introduzione laddove possibile di “requisiti trasversali” che semplificano l'attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.

## Normativa in materia di sicurezza

**Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2016 del 10 ottobre 2022**

*«Ricorsi su accertamento in materia di lavoro: qual è l'organo competente»*

**[Sicurezza sul lavoro]**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene, nella nota n. 2016 del 10 ottobre 2022, in merito alla individuazione dell'Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti avverso atti di accertamento adottati nei confronti di datori di lavoro che occupano personale impegnato in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell'organo ispettivo.

In relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, deve farsi riferimento alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l'atto di accertamento da impugnare.

L'indicazione fornita si basa sui seguenti presupposti:

- necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento;
- esigenza di garantire, in un'ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest'ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria.

Qualora il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espreso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l'organo accertatore, cui andrà comunicato l'esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.

## Normativa in materia di antincendio

**D.M. 14 Ottobre 2022**

*«Modifiche alla normativa sulla reazione al fuoco dei materiali e al codice di prevenzione incendi»*

**[Antincendio]**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022 che stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

In particolare è abrogata la classificazione italiana secondo il D.M. 26 giugno 1994 e rimangono valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione.

Inoltre la normativa apporta modifiche alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi.

**Decreto 14 ottobre 2022:**

Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

---